

**DECRETO N. 139**

**in data 12 dicembre 2020**

**Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.**

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTI:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*". in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del*

*funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali?*;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*”, come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, “*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 4 dicembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*”
- la circolare n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, datata 5 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte*”;

**DATO ATTO** che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attuazione delle misure di lockdown;

**DATO ATTO** che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

**RILEVATO** che, in data 12 dicembre 2020, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 30” riferito alla settimana 30 novembre – 6 dicembre del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, ha indicato, fra il resto:

- che l’incidenza ancora troppo elevata e l’attuale forte impatto sui servizi sanitari richiedono di attendere prima di considerare un rilassamento delle misure di mitigazione, ivi comprese quelle della mobilità, oltre alla necessità di mantenere elevata l’attenzione nei comportamenti;
- che la situazione epidemiologica dell’epidemia rimane grave e si raccomanda che, in base all’impatto sui servizi sanitari e territoriali, una modulazione delle misure di mitigazione nelle Regioni e Province Autonome eviti di rilassare le misure stesse e il livello di attenzione della popolazione al punto da determinare una rapida inversione della tendenza documentata con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza ancora molto elevata che avrebbe conseguenze molto gravi per il Paese;
- che si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, che è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile, che si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine e che si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi;
- che si invitano le Regioni e le Province Autonome a realizzare una continua analisi del rischio a livello sub-regionale, che è necessario mantenere e/o rafforzare le misure di mitigazione in base al livello di rischio identificato come indicato nel documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732;

e che il Piemonte è regione con indicatore Rt puntuale pari a 0,64, con classificazione complessiva di rischio moderata;

**RILEVATO** che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

**DATO ATTO** che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 8 ottobre 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/178/CR05a/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;

**RILEVATO** che il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 allega sub 9 il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”;

**DATO ATTO** la D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.”, adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,

adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

**DATO ATTO** la D.G.R. n. 1-2413 del 27 novembre 2020, “Adozione di ‘Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, adotta per la Regione Piemonte le linee guida, allegate sub 2 al presente provvedimento, che integrano il documento allegato sub 1 al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020 e il 7 ottobre 2020 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RITENUTO** che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento;

**RITENUTO** altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;

**DATO ATTO** che con D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020, “Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell’ingresso e del rientro in Italia dall’estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;

**RILEVATO** che il citato D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

**RILEVATO** che il citato D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

**RILEVATO** che la circolare n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, datata 5 dicembre 2020, allegata sub 3 al presente provvedimento, fornisce alcune indicazioni in merito ai principali elementi innovativi introdotti dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della citata ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020, alla Regione Piemonte non si applicano, dal 13 dicembre 2020, le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;

**RILEVATO** altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 sono efficaci dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021;

**ASSUNTO** quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:

- il parere del 27 novembre 2020 del Responsabile Vicario del Settore Prevenzione e Veterinaria che, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive, dichiara necessario che i principi di cautela connessi al suddetto rischio biologico tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluse nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive relative al commercio e ai servizi alla persona”, e conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con la ripresa delle attività produttive relative al commercio ed ai servizi alla persona, nel rigoroso rispetto delle indicate “Linee guida”;

- il parere datato 27 novembre 2020 del Gruppo di Lavoro Epidemiologi (composto da Giuseppe Costa, Paolo Vineis, Lorenzo Richiardi, Carlo Di Pietrantonj e Chiara Pasqualini) che, sulla base dell'attuale andamento epidemiologico monitorato dal sistema di sorveglianza della Regione Piemonte, si esprime favorevolmente per l'adozione delle Linee guida della Regione Piemonte redatte in concerto con le categorie economiche, sottolineando l'importanza e la necessità di mantenere attive ed efficaci tutte le misure volte alla prevenzione, alla sorveglianza e al contenimento della pandemia COVID-19 già assunte a livello regionale;

- il parere del Gruppo di lavoro per il miglioramento dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio piemontese, coordinato dal prof. Ferruccio Fazio, che in relazione alla possibile riapertura delle attività economiche e commerciali prevista nel passaggio all'applicazione dell'articolo 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 alla Regione Piemonte e in riferimento alle Linee guida della Regione Piemonte redatte in concerto con le categorie economiche, sulla base dell'attuale andamento epidemiologico monitorato dal sistema di sorveglianza della Regione Piemonte, è favorevole alle Linee guida, sottolineando l'importanza e la necessità di mantenere attive ed efficaci tutte le misure volte alla prevenzione e al contenimento della pandemia COVID-19 già assunte a livello regionale per mantenere l'andamento epidemiologico al di sotto degli indicatori di sicurezza;

- il parere del 11 dicembre 2020 del Responsabile Vicario del Settore Prevenzione e Veterinaria e del Responsabile del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari che, conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte, pur evidenziando ancora un quadro infettivologico caratterizzato da apprezzabile circolazione virale, tuttavia risulta compatibile con la ripresa delle attività produttive relative al commercio ed ai servizi alla persona, nel rigoroso rispetto delle specifiche Linee guida già indicate e che tale quadro risulta altresì compatibile con la ripresa delle attività dei servizi di ristorazione e con la reiterazione delle misure previste dal D.P.G.R. n. 135 del 4 dicembre 2020;

**DATO ATTO** che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;

**RITENUTO** pertanto che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

**INFORMATE** preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

**SENTITE** le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

**INFORMATI** i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

**SENTITO** l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

**INFORMATA** la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

## ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 10, lettera ff, e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, delle schede tecniche "Commercio al dettaglio" e "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)" contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
- 2) nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, e delle aggregazioni commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, lettera ff, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e della circolare n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, datata 5 dicembre 2020;
- 3) è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 21,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- 4) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita, ai sensi e nei modi dell'articolo 1, comma 10, lettera gg, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, nel rigoroso rispetto dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e della scheda tecnica "Ristorazione" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 5) nell'ambito delle attività di cui al punto precedente e nel rispetto di quanto ivi disposto, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'attività di confezionamento e di trasporto, nonché, fino alle ore 22,00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- 6) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 10, lettera ii, e dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Servizi alla persona" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
- 7) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 10, lettera pp, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e della scheda tecnica "Attività ricettive" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 8) è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;
- 9) l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

- 10) l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 11) in relazione alla valutazione della diffusione dell'infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- 12) le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale "COVID-19 – Gestione RSA" al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
- 13) l'attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 31 gennaio 2021 ed è organizzata in modalità H24;
- 14) ai fini dell'applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell'articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;
- 15) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal 13 dicembre 2020 sino al 15 gennaio 2020.

#### INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

*on. Alberto Cirio*

*Visto*

*Il Direttore della Giunta regionale*